

UNIONE MONTANA APPENNINO PARMA EST

REGOLAMENTO PER LA RACCOLTA DEI PRODOTTI DEL SOTTOBOSCO NELL'AMBITO DEL TERRITORIO DELL'UNIONE MONTANA APPENNINO PARMA EST VALIDO PER IL PERIODO 2020-2025 NEL RISPETTO DEI PRINCIPI FONDAMENTALI STABILITI DALLA L.R. 24/1/1977 N.2

Art. 1 (ambito di applicazione - prodotti oggetto di tutela)

Nel territorio dell'Unione Montana Appennino Parma Est, al fine di garantire la conservazione del patrimonio naturale e la continuità degli ecosistemi vegetali esistenti, nonché di regolamentare i benefici economici derivanti dalla presenza dei seguenti prodotti del sottobosco: a) muschi; b) fragole c) lamponi; d) mirtilli; e) more di rovo; f) bacche di ginepro, si applicano le norme stabilite nel presente regolamento.

Art. 2 (tesserini per la raccolta)

La raccolta dei prodotti predetti può essere effettuata solo da persone munite del tesserino rilasciato dall'Ente Unione Montana Appennino Parma Est (in seguito denominato "Ente") o a seguito di opportuna convenzione dal Consorzio Montano od altri Enti

I tesserini (permessi), sono disponibili con le seguenti validità temporali:

- giornaliera;
- mensile (30 giorni);
- annuale (validità fino al 31/12 dell'anno in corso);

Tutti i tesserini cessano comunque di validità il 31 dicembre dell'anno di emissione.

I prezzi di detti permessi di raccolta sono determinati annualmente dall'Ente, così come il numero complessivo in ragione delle esigenze di conservazione ed equilibrio dell'ecosistema forestale.

I raccoglitori dovranno munirsi di tesserini nominativi accompagnati da valido documento di identità.

Ai minori di anni quattordici è consentita la raccolta senza tesserino, purché accompagnati da persona munita di permesso. Il prodotto raccolto dal minore concorre in tal caso a formare il quantitativo giornaliero personale consentito all'accompagnatore.

Oltre ai tesserini sopra indicati, l'Ente potrà rilasciare permessi speciali nominativi per raccoglitori professionisti con modalità definite al successivo art. 4.

I prezzi per le prime due annualità sono determinati come da allegato A). Potranno essere rivisti e rideterminati dall'ente.

Art. 3 (limiti quantitativi giornalieri)

1. Per ogni singolo prodotto, a norma della Legge Regionale 24/01/1977, n. 2, sono stabilite le seguenti e rispettive quantità massime giornaliere che ogni persona può raccogliere:

- a) muschio Kg 0,3
- b) fragole Kg 1
- c) lamponi Kg 1
- d) mirtilli Kg 1
- e) more di rovo Kg 1
- f) bacche di ginepro Kg 0,2.

2. I soli residenti nei Comuni dell'Unione Montana Parma Est possono raccogliere i seguenti quantitativi giornalieri:

- a) muschio Kg 2
- b) fragole Kg 2
- c) lamponi Kg 3
- d) mirtilli Kg 7
- e) more di rovo Kg 2
- f) bacche di ginepro Kg 1

I residenti nell'unione montana possono raccogliere :

- a) nel solo Comune ove hanno la residenza i quantitativi disciplinati da questo art. 3 comma 2.**
- b) negli altri Comuni dell'Unione Montana ove non hanno la propria residenza i quantitativi disciplinati da questo art. 3 comma 1**

Con questa modalità ogni residente potrà esercitare la raccolta munito di permesso unicamente nel comune di propria residenza attendendosi ai limiti del presente art. 3 comma 2. Il residente nel territorio che vuole raccogliere in altri comuni dell'Unione si deve attenere ai limiti imposti dall'art. 3 comma 1.

Art. 4 (raccolta di prodotti del sottobosco a fini economici - valorizzazione attività economiche tradizionali)

L'Ente, al fine di garantire l'utilizzo dei prodotti del sottobosco nell'ambito di attività di valorizzazione socio-economica delle zone montane, può autorizzare annualmente la raccolta di prodotti del sottobosco in quantitativi superiori ai limiti stabiliti dal precedente art. 3.

L'autorizzazione avviene attraverso il rilascio di speciale permesso di raccolta, oneroso e sotto forma di tesserino di riconoscimento, contenente generalità, luogo di residenza, che l'Ente (o Ente delegato) può rilasciare ad un numero massimo di 6 (sei) soggetti con sede o residenza in un comune dell'Unione Montana, che esercitino in forma professionale la raccolta dei prodotti del sottobosco al fine della trasformazione/commercio degli stessi (in regola con le vigenti normative fiscali, contributive e previdenziali).

I soggetti interessati a ottenere l'autorizzazione alla raccolta a fini economici, devono presentare specifica istanza all'Ente(o ente delegato) - Allegato 1 - entro il 1[^] Giugno di ogni anno. In caso di numero maggiore di domande, sarà riservata preferenza a coloro che avevano richiesto e ottenuto l'autorizzazione l'anno precedente.

All'atto della richiesta i soggetti istanti dovranno dichiarare i nominativi dei propri collaboratori/coadiuvanti che parteciperanno all'attività di raccolta con un massimo di 3 per azienda. L'ente si riserva di autorizzare con specifico permesso anche i detti collaboratori. Alla presentazione dell'istanza, i richiedenti dovranno inoltre dichiarare all'Ente il quantitativo di prodotti raccolto e commercializzato nell'anno precedente a quello cui fa riferimento l'istanza; l'amministrazione può procedere a idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni, anche richiedendo i documenti fiscali relativi alla commercializzazione del prodotto fresco e/o i documenti di tracciabilità nel caso in cui i prodotti del sottobosco siano stati destinati alla trasformazione.

Il costo dell'autorizzazione sarà precisato all'inizio di ogni stagione di raccolta, se diverso da quanto stabilito nell'Allegato A), con provvedimento dell'organo esecutivo dell'Ente, che ha anche facoltà di modificare il numero di autorizzazioni, in funzione dell'andamento stagionale e della produzione del prodotto e del numero delle aziende operanti nel territorio.

L'autorizzazione si consegue mediante il versamento della quota di rilascio; la ricevuta dell'avvenuto pagamento deve essere conservata unitamente al tesserino identificativo ed esibita su richiesta del personale di vigilanza unitamente a un documento di riconoscimento.

In relazione alla raccolta dei prodotti del sottobosco a fini economici è prevista la possibilità di rilascio di autorizzazioni al transito ed uso della viabilità forestale per il trasporto del prodotto raccolto. I soggetti autorizzati alla raccolta, al fine di poter accedere alle strade forestali con un veicolo a motore, devono presentare apposita richiesta all'Ente, specificando le strade interessate e la targa dell'automezzo. Copia dell'autorizzazione di cui sopra dovrà essere esposta in modo ben visibile all'interno dei veicoli autorizzati.

Fatti salvi i divieti/limiti di cui all'articolo 7 del presente Regolamento ed eventuali modifiche delle date di apertura, dei quantitativi e di ogni altra eventuale limitazione determinate dall'Ente in caso di anomalie nell'andamento stagionale, la raccolta dei prodotti del sottobosco a fini economici può essere effettuata tutti i giorni, a decorrere:

- dal 25 luglio

Il limite quantitativo giornaliero per raccoglitore professionista è di:

- a) muschio Kg 5
- b) fragole Kg 6
- c) lamponi Kg 20
- d) mirtilli Kg 50
- e) more di rovo Kg 20
- f) bacche di ginepro Kg 2.

salvo modifiche determinate annualmente dall'Ente per motivi di tutela.

Con la precisazione che ogni raccoglitore professionale potrà esercitare la raccolta in forza del presente permesso unicamente nel comune ove risiede o ha sede la propria attività professionale .

Art. 5 (modalità di raccolta dei prodotti e divieti connessi)

Nell'ambito del territorio dell'Unione Montana Appennino Parma Est si fa espresso divieto a chiunque di:

- usare, nella ricerca e raccolta dei prodotti del sottobosco, rastrelli, uncini o altri mezzi che possano provocare danno allo strato umifero del terreno e all'apparato radicale delle piante;

- estirpare, sradicare, tagliare o comunque danneggiare piante o parte di esse, di fragole, lamponi, mirtilli e ginepro;
- raccogliere i prodotti del sottobosco nelle ore notturne da un'ora dopo il tramonto ad una ora prima della levata del sole, anche mediante l'impiego di lampade od altri mezzi di illuminazione;
- accedere alle aree rimboschite artificialmente, prima che siano trascorsi cinque anni dall'impianto; tale divieto non si applica al proprietario, all'usufruttuario e al coltivatore del fondo, ai suoi familiari e ai suoi dipendenti regolarmente assunti;
- effettuare compravendita dei prodotti del sottobosco all'interno del territorio di raccolta dell'Unione Montana Appennino Parma Est (ad eccezione delle aziende e professionisti a ciò autorizzati).

La raccolta dei frutti del sottobosco è consentita allorché questi sono maturi, evitando comunque di danneggiare i frutti acerbi o l'intera pianta nel caso di maturazione non omogenea e dilazionata nel tempo. Per la raccolta dei mirtilli è consentito l'uso del tradizionale pettine, purché con lo stesso non siano arrecati danni alla pianta e alla flora spontanea in generale.

Per la raccolta di mirtilli a fini economici di cui al precedente articolo 4:

- l'utilizzo del pettine professionale, contraddistinto dall'impugnatura a due mani e da una larghezza compresa fra 20 e 50 centimetri, deve consentire l'attività apportando il minore danno possibile alle piante: a tal fine, è vietato l'utilizzo di pettini professionali aventi una distanza media fra i denti, misurata a metà della lunghezza dei denti stessi, inferiore a 4 millimetri.
- il divieto di raccolta dei mirtilli acerbi si applica, in fase di controllo, giudicando non regolamentari le raccolte contenenti più del 10% di mirtilli di colore verde.

Art. 6 (proprietari di seconda casa nei Comuni dell'Unione Montana)

I proprietari di seconde case nel territorio dell'Unione Montana Parma Est per le agevolazioni di cui all'articolo 3 comma 2, del presente regolamento, sono equiparati a tutti gli effetti ai residenti del Comune ove è ubicata la seconda casa.

Tale stato dovrà essere autocertificato al momento dell'acquisto del permesso utilizzando l'apposito modulo (Allegato 2): l'Unione verificherà attraverso i propri uffici la correttezza di tali dichiarazioni su una quota minima pari al 10% delle autocertificazioni pervenute, comunicando l'esito all'Ente.

Art. 7 (limitazioni temporanee)

In caso di rischio di compromissione dell'ecosistema forestale, con modificazioni degli equilibri che regolano anche la crescita e la fruttificazione delle essenze producenti i frutti del sottobosco, l'Ente, con propria deliberazione, potrà impedire la raccolta di detti prodotti. Tali limitazioni temporanee potranno valere per periodi determinati su parte o su tutto il territorio dell'Unione.

Art. 8 (sanzioni connesse alle violazioni-conciliazione)

Ogni violazione delle disposizioni relative al presente regolamento comporta, ai sensi dell'art. 60, della Legge Regionale 17 Febbraio 2005, n. 6, l'irrogazione di una sanzione pecuniaria da € 250,00 a € 2.500,00. Nei casi di particolare tenuità la sanzione va da € 25,00 a € 250,00.

Qualunque violazione al presente Regolamento, oltre all'applicazione delle predette sanzioni amministrative, comporta la confisca dei prodotti raccolti ad opera degli addetti

alla vigilanza. Compatibilmente con gli aspetti igienico sanitari, detti prodotti saranno donati a strutture socio/assistenziali con sede nei Comuni dell'Unione Montana. La conciliazione delle sanzioni è effettuabile mediante bonifico bancario pari all'importo indicato nel verbale di contestazione, a favore dell'ente Unione Montana Appennino Parma Est.

Art. 9 (destinazione dei proventi)

Gli introiti derivati dalla gestione (vendita dei tesserini e proventi delle sanzioni) al netto delle spese, costituiranno un fondo da impegnarsi esclusivamente per progetti di tutela, riqualificazione e monitoraggio nel territorio dell'Unione Montana Appennino Parma Est e per le attività di vigilanza dell'Ente.

Art. 10 (altre violazioni e sanzioni connesse)

Qualora nell'effettuazione della raccolta dei prodotti del sottobosco o in altre circostanze siano commesse violazioni specifiche all'Unione Montana o alle Leggi Nazionali, Regionali, ordinanze Comunali, ecc. quali ad esempio il transito di mezzi a motore non autorizzato sulle strade forestali e campestri o sul territorio, il danneggiamento alla segnaletica o alle sbarre di chiusura, l'accensione di fuochi al di fuori dalle aree predisposte, l'abbandono di rifiuti, il taglio o il danneggiamento di piante, l'accesso non autorizzato alle aree di protezione integrale, ecc., sarà sanzionato a termine delle specifiche e rispettive norme di settore.

Art. 11 (addetti alla vigilanza)

Sono incaricati di far osservare le disposizioni del seguente Regolamento, il Corpo Forestale dello Stato, la Polizia locale di cui alla L.R. 24/2003 e, in generale, tutti gli organi di Polizia Giudiziaria nonché le Guardie Ecologiche Volontarie e le altre associazioni di volontariato cui siano riconosciute anche funzioni di vigilanza.

Art. 12 (gestione del Regolamento-Organizzazione dei servizi)

La gestione del presente Regolamento, l'organizzazione complessiva dei servizi, la valorizzazione della risorsa dei prodotti del sottobosco e il coordinamento della vigilanza, sono attuati dall'Ente, che attraverso specifiche convenzioni potrà eventualmente avvalersi della collaborazione strumentale di altri Enti o imprese, singole e associate, nel rispetto delle norme vigenti.

Art. 13 (entrata in vigore e durata del Regolamento stralcio)

Il presente Regolamento acquisterà efficacia dalla data di esecutività della deliberazione di Consiglio dell'Unione fino al 31/12/2025.

ALLEGATO A

PREZZI PER I PERMESSI DI RACCOLTA DEI PROCOTTI DEL SOTTOBOSCO PERIODO 2020 /2022

- | | |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> Giornaliero (sia residenti che non residenti) | 3 € |
| <input type="checkbox"/> mensile (30 giorni -sia residenti che non residenti) | 15 € |
| <input type="checkbox"/> annuale (validità fino al 31/12 dell'anno in corso) | 40 € |
| <input type="checkbox"/> annuale (validità fino al 31/12 dell'anno in corso) per i residenti nei Comuni dell'Unione Montana valido solo per raccolta nel territorio del comune di residenza con limiti di raccolta art. 3 comma 2. Il residente nel territorio dell'Unione Montana che vuole raccogliere in altri comuni dell'Unione si deve attenere ai limiti imposti dall'art. 3 comma1 | 30 € |
| <input type="checkbox"/> annuale (validità fino al 31/12 dell'anno in corso) per raccoglitori professionisti con modalità definite all'art. 4 | 100 € + 50 € per ogni singolo collaboratore autorizzato. |

I prezzi per le prime due annualità dall'entrata in vigore del presente regolamento sono determinati come dal presente allegato A). Potranno essere rivisti e rideterminati dall'ente .

ALLEGATO 1

Autorizzazione alla raccolta dei prodotti del sottobosco a fini economici di cui all'art. 4 del Regolamento

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA

(Art. 47 T.U. – D.P.R. 28 Dicembre 2000, n.445)

da produrre all'unione Montana Appennino Parma Est
in allegato alla domanda per il rilascio dell'autorizzazione

Il/La sottoscritto/a _____ (cognome) (nome)
nato/a il _____ a _____ (____) (prov.)
cf _____ residente a _____ (____)
(prov.) in Via _____ n. _____
tel./cell. _____ e-mail: _____
titolare / legale rappresentante _____
P.I. / _____ cf: _____

consapevole di quanto prescritto dall'art. 76 e 73 del D.P.R. 28 Dicembre 2000, n. 445,
sulle sanzioni penali per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci,

DICHIARA

sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 47 del citato D.P.R. 445/00:

1- di esercitare (o di voler esercitare) in forma professionale la raccolta dei prodotti del sottobosco al fine della trasformazione/commercio degli stessi, e di essere in regola con le vigenti normative fiscali, contributive e previdenziali.

2- relativamente all'anno precedente rispetto alla data della presente dichiarazione (barrare una delle due caselle in alternativa):

di avere commercializzato come prodotto fresco, oppure destinato alla trasformazione a fini commerciali, il quantitativo di kg (..... in lettere) di raccolti nel territorio dell'Unione Montana Appennino Parma Est;

di non avere effettuato la raccolta di a fini economici nel territorio dell'Unione Montana Appennino Parma Est.

Dichiara di volersi avvalere in sede di raccolta dei seguenti collaboratori

(cognome) (nome) _____ nato/a il _____
a _____ (____) (prov.)
cf _____ residente a _____

_____ (____) (prov.) in Via
_____ n. _____ tel./cell.

_____ e-mail: _____

(cognome) (nome) _____ nato/a il _____
a _____ (____) (prov.)

cf _____ residente a

_____ (____) (prov.) in Via

_____ n. _____ tel./cell.

_____ e-mail: _____

(cognome) (nome) _____ nato/a il _____
a _____ (____) (prov.)

cf _____ residente a

_____ (____) (prov.) in Via

_____ n. _____ tel./cell.

_____ e-mail: _____

(luogo e data)

Il Dichiarante

.....

L'amministrazione, ai sensi del D.P.R. 445/00, può procedere a idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive. Ai sensi dell'art.38, D.P.R. 445 del 28/12/2000, la dichiarazione è sottoscritta dall'interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta e inviata unitamente a copia fotostatica, non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore, all'ufficio competente via fax, P.E.C., tramite un incaricato, oppure a mezzo posta ordinaria. Informativa ai sensi dell'art.13 del D.L.vo 30/6/2003, n.196: i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo.

ALLEGATO 2

REGOLAMENTO PER LA RACCOLTA DEI PRODOTTI DEL SOTTOBOSCO
NELL'AMBITO DEL TERRITORIO DELL'UNIONE MONTANA APPENNINO PARMA EST

Agevolazioni per i residenti e i proprietari di seconde case site nei Comuni dell'Unione Montana Appennino Parma Est, di cui all'art. 6 del Regolamento

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA'

(art. 47 T.U. – D.P.R. n. 445 del 28/12/2000)

da produrre al momento dell'acquisto di permessi nominativi di raccolta all'Unione
Montana Appennino Parma Est.

Il/La sottoscritto/a _____

nato/a a _____ il _____

cf : _____ residente a _____ in via
_____ n. _____

consapevole che in caso di mendaci dichiarazioni il Dpr 445/2000 prevede sanzioni penali
e decadenza dai benefici (artt. 76 e 75) e informato/a che i dati forniti saranno utilizzati ai
sensi del D.lgs 196/2003

DICHIARA

- Di essere residente nel comune di frazione
.....vian°
- di essere proprietario dell'immobile residenziale sito in Comune di
in Via _____

(Luogo e data)

Il Dichiarante

La dichiarazione deve essere firmata in presenza dell'addetto alla cessione del permesso allegando copia non autenticata del documento di identità del sottoscrittore in corso di validità. *Nota bene: si ricorda che tali dichiarazioni saranno oggetto di verifiche da parte dell'Amministrazione.*